



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio VIII

Fornitura di veicoli Minibus furgonati semi-finestrati per il trasporto di n.6 detenuti allocati in celle da approntare con l'installazione ad hoc di cellule di sicurezza nella parte interna del mezzo e con la realizzazione di ulteriori 5 posti da destinare alla scorta di cui uno per il conducente, per le esigenze del Servizio traduzioni del Corpo di Polizia Penitenziaria.

CAPITOLATO TECNICO

1. PREMESSA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di nr. **85** veicoli Minibus per il Servizio Traduzioni del Corpo di Polizia Penitenziaria, furgonati e semifinestrati, esclusivi per il trasporto di nr. 6 (sei) detenuti da allocare in celle di sicurezza e n.4 (quattro) operatori di Polizia addetti alla scorta, escluso il conducente, le cui caratteristiche minime saranno riportate negli articoli seguenti e come meglio indicato al successivo art. 4 "Descrizione della fornitura".

Sono compresi nella fornitura tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il prodotto completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi fornite.

L'esecuzione delle attività da compiere, per fornire il prodotto finito, è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il fornitore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto d'opzione per l'acquisto fino ad ulteriori **83** veicoli dello stesso tipo entro **36** mesi dalla sottoscrizione del contratto d'acquisto e alle stesse condizioni contrattuali. L'Amministrazione si riserva, altresì, la possibilità di aggiudicare la gara anche in presenza di un solo concorrente.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO E COSTO UNITARIO POSTO A BASE D'ASTA

Il valore stimato del presente appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) comprensivo anche del valore dell'eventuale esercizio del diritto d'opzione, è pari a **euro 19.044.547,20** IVA esclusa.

La base d'asta, al netto dell'IVA, è pari a **euro 113.360,40** per ogni singolo veicolo.

Il valore della fornitura, al netto del quantitativo relativo all'esercizio del diritto d'opzione, ammonta ad euro 9.635.634,00 IVA esclusa.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Il contratto è stipulato a corpo.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi a garanzia della qualità nell'esecuzione della fornitura:

- Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 attinente allo specifico settore;
- Certificato di idoneità alla produzione in serie rilasciato dal Ministero dei Trasporti;

I veicoli oggetto della fornitura, nel complesso e nei componenti dell'allestimento, dovranno rispondere oltre che alle prescrizioni del presente capitolato, alle prescrizioni normative e amministrative vigenti e a quanto ritenuto necessario a garantire sia la funzionalità del minibus, sia la sicurezza ed il comfort dei passeggeri e del conducente e dovranno rispettare:

- Il Regolamento n.107 dell'UNECE;
- Le norme CUNA dedicate ed alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada;
- La Direttiva Europea R-66 laddove applicabili anche ai veicoli di cui all'art. 138, comma 11, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- Le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore e le prescrizioni del Nuovo Codice della strada, approvato con d.lgs. n.285 del 30 aprile 1992 e s.m.i., e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 settembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare alle prescrizioni del D.lgs. 150/06 in tema di cinture di sicurezza e s.m.i. e la Direttiva 2005/40/CE che modifica la Direttiva 77/541/CEE relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, recepita con Decreto 01 febbraio 2006 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e s.m.i.;
- norme contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori destinati alla propulsione dei veicoli e nello specifico al Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dei Trasporti "Recepimento della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005 e s.m.i.;
- D.lgs. 81/2008, attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, in tema di esposizione del conducente alle vibrazioni e s.m.i.;
- Tutte le norme esplicitamente citate nel presente capitolato;
- I regolamenti UN/ECE di riferimento;
- Ulteriori norme non citate e successive modifiche ed eventuali integrazioni intervenute fino al momento della fornitura e pertinenti con la stessa.

In tema di igiene, sicurezza e ambiente, dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:

- I materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente;

- Il livello di emissione di gas del motore endotermico deve essere conforme alle normative Europee su “la riduzione delle emissioni inquinanti”;
- Gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dal D.M. del 20 febbraio 1996 del Ministero dei trasporti e successive modifiche e integrazioni nonché dalle normative sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) e così come previsto dal Regolamento n.10 UN/ECE; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere
- Deve essere conforme alle norme in materia di contenimento delle emissioni sonore prodotte dai veicoli a motore;
- I sistemi tecnologici dell'allestimento devono rispettare la normativa vigente ed essere dotati di omologazione;

Tutti gli automezzi oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica e di ultima produzione.

4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura, che forma oggetto dell'appalto, può riassumersi come di seguito, salvo più precise e specifiche indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dell'Esecuzione Contrattuale (DEC).

Il singolo veicolo, nelle sue caratteristiche principali dovrà essere non protetto, furgonato e semi-finestrato, da allestire per il trasporto di nr. 5 operatori del Corpo di Polizia Penitenziaria (di cui uno l'autista) e di nr. 6 detenuti.

L'ipotesi progettuale prevede di suddividere l'ambiente interno in zone da allestire in maniera specifica, come da layout indicativo di cui all'allegato.

- zona destinata al conducente;
- zona destinata al personale di polizia penitenziaria 4 unità;
- zona destinata al trasporto di 6 detenuti;

La zona destinata al personale di Polizia Penitenziaria sarà separata dalla zona destinata al trasporto dei 6 detenuti, che verranno alloggiati in apposite cellule indipendenti, come di seguito meglio specificato.

Sarà comunque possibile proporre, in fase di presentazione delle offerte, soluzioni progettuali con layout alternativi (ferma restando la capienza di trasporto di n.6 detenuti e n.5 agenti e tutte le altre limitazioni e dotazioni riportate nel presente capitolato, negli allegati e nella normativa di riferimento).

in ogni caso l'intervento dovrà essere eseguito "a regola d'arte", ivi compresa l'ipotesi in cui l'Amministrazione provveda autonomamente, ciò anche al fine di non incidere sul futuro espletamento del servizio di assistenza e manutenzione da parte del Fornitore.

Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul veicolo, non sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto l'intervento è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, il Fornitore dovrà effettuare l'intervento entro i termini previsti dal paragrafo 7.2 del presente Capitolato.

Qualora il veicolo dovesse essere dismesso e ritirato dal servizio (per incidente o altra causa che renda il mezzo non più utilizzabile) prima della naturale scadenza della durata temporale del Pacchetto di Assistenza e Manutenzione offerto, l'Amministrazione avrà diritto alla restituzione del valore residuo del servizio non fruito.

Il valore residuo sarà pari al minore tra gli importi risultanti dai seguenti calcoli:

- Valore stimato di Euro 293,00 (diminuito della quota parte del ribasso offerto in fase di gara) per ogni mensilità mancante e non fruita del Pacchetto di Assistenza e Manutenzione Base (massimo 60 mesi).
- Valore stimato di Euro 0,11 (diminuito della quota parte del ribasso offerto in fase di gara) per il numero di chilometri non fruiti previsto dal Pacchetto di Assistenza e Manutenzione Base (massimo 160.000 km).

All'atto della dismissione del mezzo, l'Amministrazione dovrà comunicare al Fornitore le mensilità del Pacchetto Assistenza e Manutenzione residue non fruita e il numero di Chilometri percorsi. Il Fornitore si riserva il diritto di verificare il dato fornito dall'Amministrazione per il computo del valore residuo non fruito del pacchetto di assistenza.

Si potrà recuperare il relativo importo dalla cauzione definitiva presentata dal Fornitore o mediante modalità alternative da concordare con il Fornitore.

7.4. GARANZIA PER VIZI, DIFETTI DI FABBRICAZIONE, MANCANZA DI QUALITÀ ESSENZIALI E/O PROMESSE E BUON FUNZIONAMENTO.

Tutti i materiali e i componenti devono essere di prima qualità e non recare imperfezioni, vizi, difetti, difformità di qualunque genere e devono presentare caratteristiche di durabilità nel tempo. Essi, anche con riferimento a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici, devono rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, di provenienza e di prestazione. Pertanto, gli autoveicoli dovranno essere in tutte le loro componenti provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), di non mancanza delle qualità promesse ed essenziali all'uso cui è destinato il mezzo (art. 1497 c.c.), e di buon funzionamento (art. 1512 c.c.).

Tale garanzia dovrà essere applicata agli automezzi e agli allestimenti per un periodo di **almeno 24 (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data di consegna prevista dal successivo art. 13, salvo condizioni migliorative proposte in sede di offerta tecnica.

Il fornitore dovrà garantire per tutta la durata del periodo di garanzia offerta sul veicolo base la presenza di almeno un centro di assistenza (proprio, autorizzato o convenzionato) in ambito regionale. Si intende ambito regionale, nel caso del Piemonte e della Valle d'Aosta e nel caso

dell'Abruzzo e del Molise il territorio corrispondente alla somma dei territori geografici di competenza, per tutte le altre regioni il relativo territorio geografico.

L'eventuale maggiore capillarità di assistenza a livello provinciale sarà oggetto di attribuzione di maggior punteggio (vedi scheda di attribuzione del punteggio tecnico).

Durante tale periodo di garanzia: il Fornitore assicura, gratuitamente mediante propri tecnici specializzati e/o la rete dei centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) e/o mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico per il corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali/pezzi di ricambio che si rendesse necessaria, ovvero l'opportuna sostituzione dell'intero prodotto.

Il Fornitore s'impegna ad assicurare la reperibilità di pezzi di ricambio del veicolo e dell'allestimento per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di consegna. L'Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita del prodotto (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dello stesso. Il Fornitore non può sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento è dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento e la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione, per iscritto e nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro il periodo di 24 mesi di garanzia.

Il mancato puntuale adempimento da parte del Fornitore alle suindicate prescrizioni comporterà l'attivazione da parte dell'Amministrazione della procedura per l'incameramento della cauzione rilasciata a garanzia della rata di saldo di cui al successivo articolo 14.

8. NOMINA REFERENTE FORNITORE

Il fornitore in sede di stipula del contratto dovrà indicare all'Amministrazione un referente per la fornitura in oggetto.

9. VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

L'Amministrazione, durante l'esecuzione della fornitura, potrà, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in avanti anche RUP), il Direttore Esecuzione del Contratto (d'ora in avanti anche DEC) o eventuale altro personale dell'Amministrazione incaricato, effettuare verifiche sullo stato dei lavori e sulla rispondenza dei veicoli e delle loro parti alle prescrizioni tecniche.

Tali verifiche potranno essere effettuate attraverso visite presso gli stabilimenti indicati dal fornitore ovvero con altri mezzi a discrezione dell'Amministrazione, inclusa posta elettronica certificata o ordinaria.

10. CAMPIONATURA PROTOTIPALE PER CONTROLLO PREVENTIVO NELLA FASE INIZIALE DELLA PRODUZIONE

Prima di avviare l'allestimento di tutta la produzione prevista da contratto, la società aggiudicataria, entro **150 giorni naturali e consecutivi** che decorreranno successivamente alla

data di avvio di esecuzione del contratto, dovrà presentare il primo esemplare di veicolo corrispondente a tutte le prescrizioni del presente capitolato tecnico e dell'offerta tecnica. Il veicolo prototipale consentirà di definire, congiuntamente alla società stessa, l'apporto di eventuali piccole correzioni che si rendessero necessarie in corso d'opera e che, comunque, non andrebbero a inficiare le presenti specifiche tecniche.

Il mancato rispetto del termine di presentazione comporterà l'applicazione delle penali previste dall'articolo 15.

11. VERIFICA DI ACCETTAZIONE DEL PROTOTIPO

L'Amministrazione, attraverso il RUP e/o il DEC, procederà a sottoporre a verifica di accettazione il prototipo approntato dal Fornitore. Tale verifica sarà eseguita, entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di approntamento del prototipo, presso lo stabilimento del Fornitore o presso altra sede ufficiale o presso lo stabilimento dell'eventuale allestitore, comunque sempre in territorio italiano.

L'Amministrazione procederà ad eseguire le seguenti operazioni:

Acquisizione della seguente documentazione:

1. Certificazione dei rivestimenti e materiali utilizzati;
2. Certificato di compatibilità elettromagnetica;
3. Documentazione e certificazione che l'impianto elettrico/elettronico realizzato a bordo rispetta nella sua integrità le leggi e normative italiane relative all'utilizzo ed installazione di apparati radiotelefonici a bordo di veicoli terrestri;
4. Documentazione del veicolo allestito che ne autorizzi la circolazione su strada;
5. Documentazione o attestazione del Fornitore che i materiali impiegati corrispondono a quelli sottoposti a prova;
6. Pubblicazioni tecniche a corredo.

Tutte le certificazioni richieste a laboratori terzi dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- documentazione attestante lo stato in vigore della taratura della strumentazione utilizzata per le misure;
- copia della certificazione in vigore contenente i riferimenti per contattare l'ente certificatore.

Il laboratorio e l'ente certificatore del laboratorio dovranno avere sede principale nel territorio italiano o nel paese in cui ha sede principale la casa madre dei veicoli.

Resta inteso che la verifica di accettazione, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei materiali impegnati.

Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana.

Esame generale

Tendente ad accertare che il veicolo corrisponda alle caratteristiche del capitolato e sia completo per accessori e dotazioni, con controlli e prove specifiche per verificare tutte le

funzionalità del veicolo, degli equipaggiamenti aggiuntivi, delle predisposizioni e l'interfacciamento degli apparati tutti, con verifica del loro funzionamento abbinato al veicolo.

Dovrà essere eseguita una prova sui vetri in conformità a quanto descritto nell'allegato A volta ad accertare la caratteristica antisfondamento degli stessi come da specifiche (capitolo 6.1).

"L'organizzazione, il materiale e quant'altro necessario per l'esecuzione della prova sarà a totale carico del fornitore per qualsivoglia tipologia di spesa che la stessa rende necessaria e non sarà rimborsabile in alcun modo".

Prove su strada

Il prototipo potrà essere provato su strade urbane ed extraurbane per un minimo di 20 km. L'Amministrazione potrà sostituire i conduttori del Fornitore con i propri rappresentanti. Un rappresentante del Fornitore dovrà comunque essere a bordo della vettura.

In caso di esito positivo della verifica verrà redatto un verbale di accettazione, sottoscritto dagli incaricati dell'Amministrazione (RUP e/o DEC) e da incaricati del Fornitore, dalla cui data decorreranno i termini previsti dal successivo articolo 12 per approntare la fornitura alla verifica di conformità.

In caso la verifica desse esito negativo, il Fornitore dovrà risolvere le non conformità entro il termine fissato di comune accordo con gli incaricati dell'Amministrazione, comunque, in rapporto all'entità delle manchevolezze, non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi e non superiore a 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

In caso di mancata accettazione del prototipo e qualora si rendesse necessaria un'ulteriore visita per la verifica del prototipo stesso, il Fornitore sarà assoggettato al rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Amministrazione per eseguire l'ulteriore accertamento mediante i propri incaricati. Tali spese saranno decurtate dal pagamento della fornitura.

Il mancato rispetto del termine aggiuntivo comporterà l'applicazione delle penali previste dall'articolo 15.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra inerenti la verifica del prototipo sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per la prima verifica. Eventuali danni causati dalle prove dinamiche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

12. APPRONTAMENTO DEI VEICOLI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Responsabile del procedimento (RUP) controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione (DEC).

I tempi di esecuzione, a decorrere dalla data del verbale di accettazione del prototipo di cui all'articolo 11, per la consegna di tutti e 85 i veicoli non potranno superare i 630 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del prototipo e saranno suddivisi in 5 (cinque) consegne frazionate, secondo i seguenti termini di consegna:

CONSEGNA FRAZIONATA	CONSEGNA IN GIORNI N° NATURALI E CONSECUTIVI	N° MINIBUS DA CONSEGNARE
N° 1	150 giorni (a partire dalla data di approvazione del prototipo)	13
N° 2	270 giorni (a partire dalla data di approvazione del prototipo)	18
N° 3	390 giorni (a partire dalla data di approvazione del prototipo)	18
N° 4	510 giorni (a partire dalla data di approvazione del prototipo)	18
N° 5	630 giorni (a partire dalla data di approvazione del prototipo)	18
Totale Minibus		85

Il veicolo prototipale dovrà essere mantenuto a cura del fornitore come modello e potrà essere consegnato soltanto con la fornitura dell'ultima consegna frazionata.

La verifica di conformità della fornitura per ciascuna consegna frazionata sarà avviata a cura dell'Amministrazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione – a mezzo PEC – con la quale il Fornitore attesta l'avvenuto approntamento dei veicoli. Ai fini del rispetto delle predette scadenze farà fede la data della PEC, o in caso di operatore economico estero, della posta elettronica.

In base a quanto previsto dall'art. 102, comma 3 del Codice, i certificati di verifica di conformità hanno carattere provvisorio e assumeranno carattere definitivo trascorsi due anni dalla loro emissione.

La verifica di conformità sarà effettuata da apposita Commissione nominata dall'Amministrazione in contraddittorio con rappresentante/i della ditta aggiudicataria e sarà finalizzata ad accertare la conformità alle presenti specifiche tecniche e consisterà, relativamente a ciascun autoveicolo, nell'attuazione delle seguenti operazioni:

Verifica e acquisizione della documentazione

1. certificato di conformità all'omologazione dei veicoli;
2. documentazione del veicolo allestito che ne autorizzi la circolazione su strada;
3. documentazione o attestazione del Fornitore che i veicoli sono realizzati con le stesse caratteristiche del prototipo sottoposto a prova;
4. Schemi impianti aria ed impianti elettrici/elettronici;
5. pubblicazioni tecniche a corredo.

Esame generale

Tendente ad accertare che il veicolo corrisponda alle caratteristiche del capitolato e sia completo per accessori e dotazioni, con controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del veicolo e degli equipaggiamenti aggiuntivi. La verifica in ordine all'interfacciamento degli apparati telematici/predisposizioni, con conseguente accertamento del loro funzionamento abbinato al veicolo può essere effettuata, ad insindacabile giudizio del personale incaricato, su

tutta la fornitura o solo su un campione – non inferiore comunque ad almeno il 10% dei mezzi approntati.

La verifica degli allestimenti verrà eseguita su tutti gli automezzi approntati per l'accertamento di conformità, mentre le prove su strada, così come descritte all'articolo precedente, dovranno essere effettuate su un campione di veicoli non inferiore a due.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti la verifica di conformità, sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori. Eventuali danni causati dalle prove dinamiche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, il fornitore è tenuto a procedere alla consegna dei veicoli con le modalità e tempi stabiliti al successivo articolo 13.

Resta inteso che la predetta verifica di conformità della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei veicoli da parte dell'Amministrazione, avendo quest'ultima il diritto di denunciare eventuali difformità, vizi e imperfezioni sia palesi che occulti, ancorché riconoscibili durante la verifica di conformità, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro due anni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

In caso di esito negativo della verifica conformità della fornitura, il personale incaricato dichiarerà, con adeguata motivazione, la "non conformità".

In tale ipotesi, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, con il conseguente incameramento della cauzione e segnalazione all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC), oppure, acquisita la disponibilità da parte del Fornitore alla sostituzione e/o integrazione del/i veicolo/i, di disporre un'ulteriore verifica di conformità, i cui costi, tutti, senza alcuna eccezione, saranno a totale carico del Fornitore. In tale ipotesi, le condizioni, le modalità e i termini in base ai quali potrà aver luogo tale ulteriore verifica saranno fissati ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione, così come l'applicazione della penale per ritardata consegna della fornitura.

Gli incaricati della verifica potranno dichiarare con idonea motivazione, la "conformità con riduzione di prezzo" e ciò in relazione esclusivamente a quegli autoveicoli che risultino avere imperfezioni e difformità giudicati di lieve entità.

L'Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di accettare sia gli autoveicoli sia l'entità della riduzione di prezzo proposta, in rapporto alle deficienze riscontrate. Le suddette carenze comunque non devono determinare una diminuzione del valore della fornitura tale da alterare le risultanze di gara ovvero comprometterne l'utilizzabilità allo scopo prefissato.

E' comunque facoltà del Fornitore, al fine di scongiurare la riduzione del prezzo, richiedere di provvedere all'eliminazione delle difformità riscontrate. In tale ipotesi, il Fornitore dovrà provvedervi, a propria cura e spese, entro non oltre il termine di 20 giorni lavorativi, costituendo tale termine aggiuntivo, in ogni caso, ritardo nella consegna. In tal caso, verrà applicata, per ogni giorno, la penale di cui al successivo art. 15. Il Fornitore darà quindi formale comunicazione, mediante PEC, ovvero posta elettronica per gli operatori esteri, dell'avvenuta eliminazione di tali difformità.

Dalla data di tale comunicazione decorrerà il termine per la consegna dei veicoli indicato al successivo art. 13.

L'accertamento delle attività di eliminazione delle lievi difformità sarà effettuato dal RUP e/o dal DEC i quali potranno anche avvalersi del supporto degli incaricati della verifica di conformità, nella sede dell'Autorimessa di cui al successivo art. 13. E' fatto salvo ogni diritto

dell'Amministrazione di procedere con un'adeguata riduzione di prezzo qualora detto accertamento desse esito negativo.

Tutti i termini indicati in precedenza decorreranno dal giorno successivo a quello in cui il Fornitore avrà ricevuto la notifica da parte dell'Amministrazione da farsi con posta elettronica certificata, con posta elettronica per gli operatori esteri.

La reintegrazione e/o la sostituzione a seguito della "non conformità" potranno aver luogo una sola volta.

La mancata ripresentazione della fornitura, quando questa è ammessa, entro i termini fissati, comporterà, indipendentemente dall'applicazione della penale, la risoluzione del contratto per inadempimento, l'incameramento della cauzione, nonché la segnalazione all'ANAC. Qualora l'Amministrazione non ritenga di seguire tale procedimento, potrà, a proprio insindacabile giudizio, assegnare un ulteriore termine perentorio, della durata e alle condizioni stabilite insindacabilmente dall'Amministrazione. Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, l'Amministrazione dichiarerà risolto senz'altro il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intera cauzione e alla denuncia all'ANAC. In ogni caso restano ferme le cause di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice dei contratti.

Resta inteso che la verifica di conformità, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei materiali impegnati.

13. CONSEGNA DEI VEICOLI

Il RUP, acquisita la comunicazione di avvenuta verifica della conformità della fornitura di ciascuna consegna frazionata o quella di eliminazione delle difformità di cui ai punti precedenti, autorizza, tramite PEC, o posta elettronica per gli operatori esteri, la consegna della fornitura che dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi ad eseguire la consegna dei veicoli in questione alla sede dell'Autorimessa sita in Roma – Rebibbia, Via del Casale di San Basilio, n.168 – Tel.06/45506465, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Sarà cura del Fornitore prendere gli opportuni contatti con gli operatori lì presenti per pianificare detta consegna.

L'inosservanza del termine sopra indicato comporterà l'applicazione delle penali riportate all'articolo 15.

Dell'avvenuta completa consegna presso la suddetta Autorimessa dovrà essere dato, a cura del Fornitore, immediato avviso al DEC e al RUP per le successive attività di rispettiva competenza. In occasione della consegna e/o nei giorni immediatamente successivi alla consegna il RUP e/o il DEC e/o i loro incaricati verificheranno che tutti i veicoli collaudati siano stati consegnati integri e senza ulteriori imperfezioni e provvederanno all'emissione dell'avvenuto verbale di consegna preliminare alla redazione del certificato di pagamento.

I minibus perfettamente funzionanti, completi della dotazione d'uso, ed allestiti come previsto dalle specifiche tecniche di cui al presente capitolato nonché completi di tutti i documenti previsti dalla legge per la loro utilizzazione, dovranno essere consegnati presso la sede indicata provvisti di:

- certificato di conformità all'omologazione dei veicoli;
- documentazione del veicolo allestito che ne autorizzi la circolazione su strada;

- documentazione o attestazione del Fornitore che i veicoli sono realizzati con le stesse caratteristiche del prototipo sottoposto a prova;

Il Fornitore a corredo della fornitura dovrà obbligatoriamente consegnare in lingua italiana, per l'intera consegna frazionata, (obbligatoria almeno una copia su supporto informatico) la seguente documentazione tecnica ed amministrativa:

- a) Catalogo parti ricambio relativi a telaio, meccanica, carrozzeria. Se esistente anche su sistema on-line per successivi aggiornamenti;
- b) Manuale di guida, manuale uso e manutenzione e manuale per le riparazioni;
- c) Schemi impianti ad aria ed impianti elettrici/elettronici;
- d) Catalogo, delle attrezzature necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo nella sua interezza, compresi anche eventuali strumentazioni hardware e software con relativi aggiornamenti per i successivi 15 anni.
- e) Certificazione/autocertificazione attestante la data di ultimazione del processo di costruzione del/dei minibus;
- f) Autocertificazione di buon funzionamento ed esenzione da vizi occulti del/dei minibus.

14. PAGAMENTI

Così come disposto dall'art. 35, comma 18 del Codice, l'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma nella misura prevista dal predetto articolo, qualora siano state soddisfatte tutte le condizioni di legge. Da parte sua, il Fornitore, si dovrà impegnare a comunicare al DEC e/o al RUP l'effettivo avvio delle prestazioni onde permettere ai medesimi, anche singolarmente, di poter verificare sul posto – senza escludere anche altre modalità di verifica, a loro insindacabile scelta – il concreto inizio della prestazione, di cui, i predetti Funzionari, rilasceranno attestazione.

L'erogazione dell'anticipo è quindi subordinata all'attestazione da parte del DEC/RUP circa l'effettivo inizio della prestazione e alla presentazione, da parte del Fornitore, della fattura elettronica e della garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa, così come previsto dall'art. 35 sopracitato. Tale erogazione avverrà entro 15 giorni dalla verifica da parte del DEC/RUP delle condizioni indicate sopra.

I pagamenti delle relative consegne frazionate sono effettuati dall'Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi, a cura del Fornitore, successivamente alle seguenti fasi:

- Collaudo dei mezzi costituenti ciascuna consegna frazionata;
- Consegna dei mezzi presso l'autorimessa SADAV di Rebibbia;
- Rilascio del verbale verifica di assenza difetti dovuti al trasporto da parte dei responsabili dell'officina;
- Nulla osta del DEC al pagamento della consegna frazionata con indicazione delle eventuali penali per ritardo nella consegna;
- Emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP.

Il RUP provvede ad emettere detto certificato subito dopo l'esito positivo delle verifiche di cui al precedente articolo 13 e nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 113-bis, comma 3 del Codice dei contratti.

L'emissione del predetto certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della fornitura, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

L'Amministrazione provvederà a liquidare l'importo della fattura nella misura del 95%, costituendo il restante 5% rata di saldo che verrà corrisposta dietro presentazione di apposita garanzia fideiussoria a garanzia della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 6 del Codice. Qualora il Fornitore presenterà, unitamente alla fattura elettronica, la citata garanzia fideiussoria, l'Amministrazione provvederà ad emettere un unico mandato informatico di pagamento.

La cauzione prevista dall'art. 103 comma 6 del codice dovrà essere rilasciata per una durata di tempo pari al periodo di garanzia offerto dal fornitore sul veicolo.

Il pagamento delle fatture è eseguito applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

15. PENALI

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo (ritardo nella consegna del prototipo, mancato rispetto del termine per la "messa a disposizione del prototipo", mancato rispetto del termine per la "risoluzione delle non conformità") negli articoli 10 e 11, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,3‰ dell'intero importo contrattuale, con la precisazione che il massimo ritardo ammissibile è pari a 100 giorni, oltre i quali l'Amministrazione avrà facoltà di rescindere dal contratto; per il mancato rispetto dei termini previsti, a qualsiasi titolo, negli articoli 12 e 13 (ritardo nella consegna frazionata, mancato rispetto del termine per la "messa a disposizione della singola consegna frazionata", mancato rispetto del termine per la "risoluzione delle non conformità", mancato rispetto del termine per la consegna della singola consegna frazionata) sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 1,0‰ dell'importo complessivo della relativa consegna frazionata oggetto del ritardo, e comunque, complessivamente, in misura non superiore al 10% (dieci percento).

La penale non sarà applicata qualora il ritardo sia dipendente da causa imputabile all'Amministrazione ovvero dovuto a causa di forza maggiore o a casi fortuiti a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Dopo 60 giorni di ritardo, l'Amministrazione avrà la facoltà, indipendentemente dall'applicazione della penale, di dichiarare l'Impresa affidataria decaduta dal diritto di proseguire l'esecuzione della fornitura, nonché di incamerare l'intera garanzia fideiussoria senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.

L'applicazione delle eventuali penali, previste dal presente articolo, non esclude la richiesta di risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore ha diritto di presentare all'Amministrazione apposita istanza di disapplicazione della penale.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti, a qualsiasi titolo, di cui all'articolo 7, sarà applicata una penale come meglio descritta.

- Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione programmata (Manutenzione Ordinaria) e di manutenzione su chiamata (Manutenzione Straordinaria) di cui al paragrafo 7.2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della parte della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- Per la mancata consegna, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, del "documento di uscita" e/o della documentazione attestante l'Etichettatura dei pneumatici (in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali) nonché la classe di efficienza energetica migliorativa, qualora offerta, dello pneumatico in sostituzione rispetto alle modalità stabilite per gli interventi di manutenzione programmata (Manutenzione Ordinaria) di cui al paragrafo 7.2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- Per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il Soccorso Stradale di cui al paragrafo 7.1, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 5,00 €/h (cinque/00 euro all'ora), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- Per ogni giorno di ritardo sui tempi di intervento di cui al par. 7.2 (Manutenzione Ordinaria) il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,3‰ (0,3 per mille) del corrispettivo della parte della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- Per ogni giorno di ritardo sui tempi di diagnosi di cui al par. 7.2 (Manutenzione Straordinaria) il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,3‰ (0,3 per mille) del corrispettivo della parte della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- Per ogni giorno di ritardo sui tempi di esecuzione dell'intervento di cui al par. 7.2 (Manutenzione Straordinaria) il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,3‰ (0,3 per mille) del corrispettivo della parte della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

16. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri di seguito indicati. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni, riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente capitolato tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione o che sostituiscano, modifichino ed integrino le predette condizioni dell'appalto, nonché le offerte incomplete o parziali.

16.1. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)

L'operatore economico in sede di offerta dovrà presentare una proposta su carta intestata dalla quale si evincano le caratteristiche dei mezzi allestiti presentati nonché le soluzioni proposte in formato grafico, in maniera tale da poter permettere la valutazione secondo i criteri.

La proposta presentata consisterà in un progetto redatto a cura del fornitore, che dovrà essere completo di relazione tecnica dettagliata, supportata da grafici, diagrammi, tabelle, calcoli, disegni, efficienza e funzionalità del layout presentato per il minibus nel suo complesso. Per la specifica parte delle cellule detentive dovrà essere presentata una relazione tecnica dettagliata, supportata da grafici, diagrammi, tabelle, calcoli, disegni, certificazioni e quant'altro necessario a descrivere compiutamente la soluzione.

Saranno considerate non idonee le offerte tecniche che non soddisfino i requisiti minimi espressi nel presente capitolato tecnico. Le offerte "non idonee" non saranno ammesse alle successive fasi di gara.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun concorrente è di 70 punti che sarà assegnato alle offerte che presentano delle miglitorie ed è determinato con l'attribuzione del relativo punteggio previsto dai criteri riportati nella scheda di valutazione.

Per l'attribuzione dei punteggi inerenti ai sub criteri, qualora nessun concorrente dovesse ottenere il massimo punteggio previsto dal sottocriterio, la Commissione procederà con il metodo della riparametrazione secondo le linee guida n.2 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, attribuendo il punteggio massimo previsto per il sub criterio interessato, all'offerta qualitativamente migliore, con conseguente rimodulazione delle altre offerte concorrenti, in relazione ai pesi percentuali fissati.

16.2. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)

L'offerta economica dovrà riportare il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara per ciascun automezzo (pari a euro 113.360,40). Il punteggio sulla parte economica sarà così attribuito:

16.2.1. NELL'IPOTESI IN CUI PERVENGANO UN NUMERO DI OFFERTE ≥ 3 CON LA SEGUENTE FORMULA:

$$P_x = C_i * 30$$

dove:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1-X) * ((A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia}))$$

Legenda:

C_i: coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i: valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

A_{soglia}: media aritmetica dei valori dell'offerta (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

A_{max}: valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo)

X:0,80.

Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo decimale (es. 0,01).

16.2.2. NELL'IPOTESI IN CUI PERVENGANO SOLO 2 OFFERTE CON LA SEGUENTE FORMULA:

$$P(x)=30 \cdot R(x)/R_{max}$$

dove:

$P_{(x)}$ = punteggio attribuito al concorrente

$R_{(x)}$ = valore offerto (ribasso) dal concorrente (a)

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (max ribasso)

17. ALLEGATI

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato D_1

Scheda A

Visto Il RUP

Ing. Alessandro Iaquilino

Il DEC

Ing. Riccardo Imperiale

Visto Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Giuseppe Pannuti

Sommario

1. PREMESSA	1
2. AMMONTARE DELL'APPALTO E COSTO UNITARIO POSTO A BASE D'ASTA .	1
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	3
5. CARATTERISTICHE GENERALI E CARATTERISTICHE TECNICHE	4
5.1. EQUIPAGGIAMENTI MINIMI DEL VEICOLO	4
5.2. DIMENSIONI, PESI E CARATTERISTICHE	6
5.3. IMPIANTO FRENANTE.....	7
5.4. CARATTERISTICHE MOTORIZZAZIONI E TRASMISSIONE.....	7
5.5. RUOTE E PNEUMATICI	8
5.6. SICUREZZA.....	8
5.7. COLORE TESSUTI DEGLI INTERNI.....	9
6. ALLESTIMENTI.....	9
6.1. SUPERFICI VETRATE E CARROZZERIA.....	9
6.2. COLORI DI ISTITUTO	10
6.3. LIVREA.....	10
6.4. ZONA DESTINATA ALL'AUTISTA E ALLA SCORTA	11
6.5. ZONA ADIBITA A CELLULA DETENTIVA	13
6.6. USCITE DI EMERGENZA	17
6.7. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E ARIA CONDIZIONATA.....	17
6.8. ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DEL VEICOLO.....	18
6.9. ILLUMINAZIONE INTERNA E DI EMERGENZA	18
6.9.1. ILLUMINAZIONE ZONA SCORTA	18
6.9.2. ILLUMINAZIONE ZONA DETENUTI.....	19
6.10. IMPIANTI TECNOLOGICI.....	19
6.10.1. APPARATO RICETRASMITTENTE.....	19
6.10.2. SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE.....	21
6.10.3. SISTEMA DI NAVIGAZIONE CARTOGRAFICO	21
6.10.4. IMPIANTO VISIONE INTERNA	22
6.10.5. IMPIANTO DI VISIONE ESTERNA.....	22
6.10.6. IMPIANTO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA.....	23

6.10.7.	IMPIANTO ELETTRICO	24
6.10.8.	RILEVATORI PORTATILI	24
6.10.9.	IMPIANTO DI CHIUSURA CENTRALIZZATA.....	25
6.10.10.	PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI	25
6.11.	ACCESSORI SUPPLEMENTARI.....	27
7.	GARANZIA E ASSISTENZA	28
7.1.	SOCCORSO STRADALE	28
7.2.	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	29
7.3.	PACCHETTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	30
7.4.	GARANZIA PER VIZI, DIFETTI DI FABBRICAZIONE, MANCANZA DI QUALITÀ ESSENZIALI E/O PROMESSE E BUON FUNZIONAMENTO.....	34
8.	NOMINA REFERENTE FORNITORE	35
9.	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	35
10.	CAMPIONATURA PROTOTIPALE PER CONTROLLO PREVENTIVO NELLA FASE INIZIALE DELLA PRODUZIONE.....	35
11.	VERIFICA DI ACCETTAZIONE DEL PROTOTIPO	36
12.	APPRONTAMENTO DEI VEICOLI E VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	37
13.	CONSEGNA DEI VEICOLI.....	40
14.	PAGAMENTI.....	41
15.	PENALI	42
16.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	43
16.1.	VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)	44
16.2.	VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI).....	44
16.2.1.	NELL'IPOTESI IN CUI PERVENGANO UN NUMERO DI OFFERTE ≥ 3 CON LA SEGUENTE FORMULA:	44
16.2.2.	NELL'IPOTESI IN CUI PERVENGANO SOLO 2 OFFERTE CON LA SEGUENTE FORMULA:.....	45
17.	ALLEGATI	45